



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 282/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69562** depositato in data 23.05.2024, proposto da **M.M.G.**, nata a OMISSIS (C. F. OMISSIS), elett.te dom.ta in Palermo via Volturmo n. 42 presso gli Avv.ti Renato Re (Pec: renato.re@avvsciacca.legalmail.it) e Salvatore Como (pec: avv.como@pec.it) dai quali è rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti;

CONTRO

- **MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento della pubblica sicurezza, direzione centrale per i servizi di ragioneria, Ufficio VII Trattamento pensioni e previdenza** - in persona del legale rapp. te p. t., assistito dal Dirigente reggente in posizione di staff Dott. Antonio Ferraro.

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco

Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e

Francesco Velardi (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it),

giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto

Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza pubblica del 16.09.2025, anche a

proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha richiesto a questa Corte accogliersi le seguenti conclusioni:

"...accertata e riconosciuta a parte ricorrente "LA DIPENDENZA DA

CAUSA DI SERVIZIO dell'infermità: "Spondiloartrosi Cervico-Dorso-

Lombare con Discopatie Multiple Cervicali e Lombari a Modica Incidenza

Funzionale" da cui è affetta la parte ricorrente, con ascrivibilità alla tabella

A CTG 8^ - o alla diversa categoria che verrà accertata in sede di giudizio -

riconoscere alla ricorrente il diritto alla elargizione della pensione

privilegiata gestione pubblica sin dal collocamento a riposo con

riconoscimento dei ratei maturati e maturandi con interessi e rivalutazione; -

Accertata la ricorrenza della causa di servizio disporre l'annullamento in

quanto illegittimo del Decreto Ministeriale n. 0827 del 13.4.2018 Pratica n.

96715 posizione n. 333/H/4652_rigetto dipendenza causa di servizio".

II. A suffragio delle superiori conclusioni, parte ricorrente

esponeva in fatto:

a) che, già Commissario della Polizia di Stato, è cessata dal servizio attivo in data 22.11.2021, che, in pari data, è stata posta in quiescenza e che ha presentato ad INPS domanda pensione di inabilità di privilegio gestione pubblica;

b) che, dal 06.08.1991 fino al 13 giugno 2004, ha prestato servizio presso il Commissariato P.S. "San Lorenzo" e che, come da attestazione del Dirigente dell'Ufficio":

- ivi è stata impiegata nei servizi di Controllo di sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza, nei servizi di ordine pubblico, in attività di P.G. e, da ultimo, quale responsabile presso l'Ufficio di Misure di Prevenzione presso la Sezione anticrimine;

- i servizi in argomento sono stati espletati spesso in condizioni di disagio a cagione delle avverse condizioni logistiche ed atmosferiche, altrettanto spesso oltre l'orario di servizio e sovente di notte, precludendole di consumare pasti e di riposare con regolarità;

c) che, dal 14 giugno 2004 al 22.11.2021, ha svolto servizio presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Palermo e che come da attestazione del Dirigente dell'Ufficio:

- ha collaborato (allorché addetta alla 3^a Sezione Esecuzione Provvedimenti Amministrativi ed Espulsioni) nelle attività di sbarco e correlativa movimentazione di cittadini extracomunitari, curando a vantaggio dell'A.G. la identificazione dei medesimi, espletando attività di controllo dell'immigrazione, fornendo supporto nell'assistenza ai voli Charter. Trattasi di attività eseguite, nel

complesso, sia all'interno che all'esterno e, sovente, in orari anche come notturni: ciò che ha implicato lo svolgimento, in numero considerevole, di ore di lavoro straordinario.

II.1. Secondo la ricorrente i servizi illustrati:

- hanno esposto la stessa a reiterati disagi e a stress psico-fisico, rilevando come fattori causali o concausali determinanti la patologia da cui è affetta (*"spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatie multiple cervicali e lombari a modica incidenza funzionale"*);

- hanno comportato sacrifici e sofferenze anche di ordine fisico connessi alle responsabilità operative, di coordinamento e di comando assunte, spesso assolte in quartieri connotati da contesto sociale delicatissimo;

- hanno imposto un'attività usurante e gravosa di polizia nell'ambito della vigilanza sull'ordine pubblico, della sicurezza e della incolumità dei cittadini, della tutela della proprietà e dell'osservanza della legge dello Stato, come del resto accreditato dal Responsabile dell'Ufficio segreteria del Commissariato San Lorenzo.

III. Su queste premesse in fatto, la ricorrente ha lamentato la erroneità del decreto n. 0827/2018 (pratica n. 96715 posizione n. 333/H/4652), notificatole il 29.01.2021, con il quale l'Amministrazione centrale convenuta - recependo il parere negativo del Comitato di Verifica Cause di Servizio (n. 741592016, posizione n. 96715, reso nell'Adunanza n. 237 del 9.03.2017) che ha negato dipendenza da causa di servizio della patologia *"Spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatie multiple cervicali e lombari"* - ha

rigettato la sua istanza datata 7.7.2009 finalizzata al riconoscimento della dipendenza della causa di servizio.

III.1. Ha rammentato la ricorrente, infatti, che all'istanza appena richiamata, cui aveva allegato gli esiti di esame radiologico del 13 gennaio 2009 effettuato presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Palermo (recante referto di *"modeste manifestazioni spondiloartrosiche diffuse alla colonna cervico-dorso-lombare. Minima riduzione dello spazio discale L5/S1"*), era seguita la visita medico-legale (del 16.02.2015) presso il dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, il quale ebbe ad accertare la già citata patologia *"spondiloartrosi cervico - dorso - lombare con discopatie multiple cervicali e lombari"*, con ascrizione, ai fini dell'equo indennizzo, alla tabella A Categoria 8[^]. Di qui, ai fini del giudizio della dipendenza causale dell'infermità da fatto di servizio, la rimessione degli atti al CVCS ai fini del parere poi reso ma negativamente.

IV. Di quest'ultimo parere, in particolare, la ricorrente - attraverso la CTP a firma del Dr. Mangione e della presupposta documentazione medica presa in esame dal consulente - ha criticato il deficit istruttorio specie *in parte qua* afferma, con una valutazione però astratta che neppure considera il caso concreto ad esso sottoposto, che l'infermità spondiloartrosica sia legata alla *"degenerazione delle cartilagini per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo"*. In effetti, focalizzando l'attenzione sulla situazione specifica in cui versa la ricorrente, il CTP è potuto pervenire alle seguenti conclusioni:

a) la ricorrente è stata sottoposta prolungatamente a fatti di

servizio che costituiscono momenti etiopatogenetici dell'infermità contratta;

b) tali fatti, perduranti nel tempo, possono e debbono essere considerati, se non la causa unica almeno concausa efficiente e determinante della infermità in diagnosi;

c) sussiste nesso di causalità tra il servizio prestato e l'infermità contratta.

V. In data 27.09.2024, si è costituito INPS, il quale - preliminarmente ricostruiti la posizione della ricorrente, il tenore della domanda giudiziale da questi esperita ed il complesso procedimento amministrativo che ha riguardato la sua posizione - insta per il rigetto del ricorso. Rappresenta parte intimata che, a seguito della domanda amministrativa di pensione di privilegio della ricorrente, INPS ha istruito la pratica effettuando richiesta di documentazione all'Amministrazione. Il successivo 25.06.2024, il Ministero ha inoltrato la documentazione richiesta specificando di non aver proceduto all'istruttoria di rito perché la patologia per la quale è stata richiesta la prestazione non è stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio, come da parere del CVCS n.741592016. Pertanto, l'istanza è stata respinta. Osta al suo accoglimento, e alla dichiarazione giudiziale del diritto asseritamente vantato dalla ricorrente, infatti, il parere negativo formulato dall'organo tecnico competente *ex lege* ad accertare la dipendenza causale dell'infermità rispetto ai fatti di servizio, il quale dispiega effetto vincolante sulle determinazioni dell'amministrazione di

appartenenza e di INPS. Parte convenuta, infine, si oppone alle richieste istruttorie formulate dalla ricorrente e, in subordine, eccepisce la prescrizione quinquennale dei ratei in tesi dovuti.

VI. In data 04.10.2024, si è costituito in atti il Ministero intimato, concludendo per la inammissibilità ed infondatezza del mezzo introduttivo. La traiettoria difensiva dell'Amministrazione centrale convenuta evidenzia che:

- INPS, cui competerebbe di liquidare l'eventuale trattamento di privilegio richiesto, neppure risulta evocato in giudizio;
- il ricorso è meramente orientato all'ottenimento della nomina di un CTU e, come tale, è inammissibile;
- il parere del CVCS è obbligatorio e vincolante sulle determinazioni dell'Amministrazione e che, comunque, quello reso in fattispecie è congruamente motivato oltre che fondato sulla disamina dell'insieme dei precedenti di servizio della ricorrente;
- la ricorrente, comunque, ha omesso di assolvere all'*onus probandi* su di essa gravante con riguardo sia ai fatti storico-costitativi della domanda sia al nesso di causalità o concausalità necessario, *in subiecta materia*, fra gli uni e la patologia sofferta. Invoca, sul punto, giurisprudenza di questa Sezione a conforto della tesi sostenuta.

VII. Con ordinanza n. 118/2024, il Decidente – premesso che “*il precedente di questa Sezione (sent. 844/2022), invocato dal Ministero, riguarda una vicenda fattuale (ove il ricorrente risulta “...abbia svolto in modo prevalente attività di ufficio addetto alla gestione amministrativa e contabile...”)* non plasticamente sovrapponibile a quella all'attenzione del

Decidente – disponeva CTU medico-legale, conferendo mandato per il suo espletamento al CML presso questa Sezione Giurisdizionale (artt. 7 co. 1 e 97 c.g.c.) ed impartendo prescrizioni finalizzate all’ordinato svolgersi dell’incombente istruttorio. Al CTU, così nominato, veniva richiesto in particolare di pronunciarsi sul seguente quesito: “*se l’infermità “SPONDILOARTROSI CERVICO-DORSO-LOMBARE CON DISCOPATIE MULTIPLE CERVICALI E LOMBARI A MODICA INCIDENZA FUNZIONALE, sofferta dalla ricorrente, sia dipendente da fatti di servizio ai sensi e per i fini di cui all’art. 67 DPR 1092/1973 e, in tale eventualità, si pronunzi il CTU sulla relativa ascrizione tabellare ai fini del trattamento di privilegio”*. Il CML:

(i) ha depositato in atti (il 22.01.2025) bozza di parere con cui ha escluso che l’infermità di che trattasi possa considerarsi “*dipendente da causa di servizio*” o “*da concausa efficiente e determinante*”, documentandone l’invio alle parti;

(ii) ha depositato in atti, altresì (il 12.02.2025), l’elaborato peritale definitivo, confermando le valutazioni già esplicitate nella bozza di parere e, nell’ambito dell’annesso B alla relazione definitiva, ha spiegato le ragioni per le quali le documentate controdeduzioni alla bozza (all. n. 1 all’annesso B cit.) non rivelassero “*elementi nuovi che non siano stati accuratamente già presi in considerazione*” o “*elementi tali da far modificare il proprio parere già reso*”.

VIII. In vista dell’udienza di discussione del 27.02.2025, parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa con cui, richiamandosi alle controdeduzioni medico-legali già fatte pervenire al CTU, ne ha

criticato le conclusioni, concludendo - in ragione della qualità di *peritus peritorum* rivestita dal Decidente - per l'accoglimento del ricorso, ferma la richiesta rivolta al Giudicante di adottare i *"provvedimenti che riterrà più opportuni"*.

IX. Con successiva ordinanza n. 57/2025, il Decidente:

(i) nel premettere che:

- la memoria conclusionale di parte ricorrente, richiamando estensivamente le controdeduzioni alla CTU (per tali dovendosi intendere, nel complesso, sia i rilievi critici a firma dei difensori della M. sia il contributo tecnico del Dr. Mangione), ha il proprio nucleo critico fondante in ciò che *"come emerge dalla perizia la CML ha fondato il suo convincimento principalmente sul contenuto dei rapporti informativi depositati agli atti dalla resistente Amministrazione resistente (" e, ancora, nell'osservare che "il contenuto di tali rapporti informativi viene già smentito attraverso il richiamo sia in ricorso che dalle controdeduzioni del CTP Dr. Mangione delle relazioni dei dirigenti Capo servizio sovraordinati alla ricorrente";*

- le controdeduzioni medico-legali Mangione, a loro volta, si richiamano (in disparte dai cedolini della M. di cui si preannunzia l'incipiente deposito ad opera dei *"legali della mia assistita"*, sì come avvenuto attraverso lo specifico allegato ai *"rilievi critici"* dei difensori) alle *"dichiarazioni"* (ri)allegate sub 1 e 2 e formate dai Dirigenti di P.S. p.t., giacché - secondo la ricorrente - denotative sia delle peculiari modalità di svolgimento del servizio ad opera della ricorrente sia della simmetrica insufficienza delle schede informative

depositate dall'amministrazione di appartenenza a dare conto

dell'effettivo servizio prestato e, quindi, della sua attitudine causale

rispetto all'insorgenza della infermità;

- la relazione peritale depositata dal CTU opera riferimento, per

converso, non solo alle schede informative (le sole, si ripete, allegate

al fascicolo amministrativo depositato dall'amministrazione) ma

anche ai rapporti informativi, per quanto, di questi ultimi, manchi

l'identificazione;

(ii) disponeva supplemento di CTU, demandato al medesimo CML,

volto ad acquisire sintetici chiarimenti alla relazione peritale

definitiva, in particolare spiegando *"se e perché la valutazione (o la*

nominale valutazione) delle attestazioni a firma Spatola e De Blasi, allegate

sub 5 e 6 del ricorso introduttivo, porti a confermare o a rivedere le

conclusioni già rassegnate dall'ausiliario di questa Corte nella relazione

definitiva", a tal fine assegnando al CML termine fino al 30.06.2025.

X. In data 25.06.2025, il CTU ha fatto pervenire i chiarimenti richiesti e

all'odierna udienza, sulla base delle conclusioni rassegnate a verbale

dalle parti presenti, la causa è stata assunta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso, con cui parte istante mira ad ottenere il

riconoscimento giudiziale del suo diritto *"alla elargizione della pensione*

privilegiata" per le patologie da cui è affetta e, nel complesso,

dettagliate in narrativa, è infondato e va respinto.

2. Ai fini dell'inquadramento giuridico dei fatti di causa, va

ricordato, in termini generali, che ai sensi dell'art. 67, primo comma, d.P.R. n. 1092/73 il militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa della legge 18 marzo 1968, n. 313 e s.m.i. (d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e d.P.R. n. 834/1981 con annesse tabelle) ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento. Quanto all'indispensabile riconoscimento della causa di servizio - e dunque al rapporto di causalità - il d.P.R. n. 1092/73, all'art. 64, prescrive che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante. Ciò significa, in altri termini, che ai fatti di servizio, quali causa unica, diretta ed immediata dell'infermità, della lesione o della morte, sono equiparati, a determinate condizioni, i fatti di servizio come concause, condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l'evento, quali elementi che, di fatto, concorrono a rendere ancora più grave un evento dannoso qualsiasi. In altre parole, il "fatto di servizio" che ha causato lesione o infermità non deve essere necessariamente l'unica causa, ma possono coesistere più concause purché il fatto di servizio sia "concausa efficiente e determinante". La concausa efficiente e determinante è da intendersi, in sostanza, come l'antecedente causale che spiega forza preminente nel determinismo dell'evento, ovvero agisce, dal punto di vista qualitativo o quantitativo, in modo da influire come fattore necessario sul fatto conseguente: di qui, il suo particolare valore eziologico rispetto ad altre concause mere (C. conti, Sezione giur.

Liguria, sent. n. 304 del 2017; Id. Sez. Campania, sent. 192/2019). Si soggiunge in giurisprudenza (questa Sezione, sent. n. 254/2025), poi, che il servizio deve portare ad un *quid novi* e ad un *quid pluris* rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione dell'infermità e non soltanto costituirne l'occasione, qualora vi sia una tendenziale sovrapponibilità dei fattori eziologici professionali con quelli della vita comune e/o di origine genetica. L'onere della prova, a carico del ricorrente, può essere assolto secondo le consuete regole civili (art. 2697 cod. civ.), in mancanza di norme che attribuiscono rilievo alle presunzioni.

3. Posto quanto sopra, tempestivamente esaudendo gli incumbenti istruttori imposti con le ordinanze n. 118/2024 e n. 57/2025, il CML ha fatto pervenire, nelle date del 12.02.2025 e del 25.06.2025, rispettivamente il proprio parere medico legale ed il parere medico-legale supplementare (ai quali, *funditus*, si rinvia ex art. 17 dell'all. 2 al d.lgs. 174/2016 perché condivisi dal Decidente), pervenendo, dapprima, a negare la sussistenza del nesso di dipendenza causale fra infermità sofferta dalla ricorrente e fatti di servizio e, poi, a confermare l'insussistenza del medesimo. Questo Giudicante non ravvisa significativi motivi per discostarsi dalle valutazioni tecniche rassegnate dal proprio CTU, dappoiché formulate all'esito di un composito procedimento condotto in contraddittorio; fondate sull'analitica disamina della documentazione amministrativo-sanitaria in atti e, infine, assistite da motivazione sufficiente, logica, coerente e non contraddittoria. Deve rammentarsi,

sul punto, che costituisce *ius receptum* il principio per cui, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione e ciò perché l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione (Cass. n. 28647/2013; n. 10222/2009; n. 3881/2006). Ne consegue che il richiamo ad esso, anche *per relationem*, implica una compiuta, positiva, valutazione del percorso argomentativo e dei principi e dei metodi scientifici seguiti dal consulente (cfr. Cass. n. 15147/2018). D'altronde il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione mediante l'indicazione delle fonti del suo convincimento e, tanto, senza necessità che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di fiducia, le quali, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. n. 282/2009; n. 8355/2007; n. 12080/2000).

3.1. In effetti, il CTU:

- effettuata la visita diretta dell'interessata (il 22.11.2024 alla presenza del CTP di parte ricorrente), ed esaminata la documentazione sanitaria versata in atti (*"al carteggio è allegata documentazione sanitaria che qui si intende integralmente trascritta, letta e valutata"*: p. 2/5 della bozza di relazione, Annesso "A"), ha posto il giudizio diagnostico - rimasto incontroverso - di *"spondiloartrosi*

cervico-dorso-lombare con discopatie multiple cervicali e lombari a lieve incidenza funzionale", escludendo che tempi, modi e natura del servizio effettivamente reso, per come risultanti dalle schede informative e dai rapporti in atti, dessero sufficientemente conto di situazioni eccezionali o almeno *"eccedenti il normale servizio"* atte a configurarsi come fattori causali o concausali della patologia riscontrata, considerando peraltro che, nella prospettiva eziopatogenica dell'artrosi, la *"più recente letteratura scientifica"* non accorda ulteriormente rilievo al fattore climatico (id est le perfrigerazioni su cui in ricorso pure si insiste);

- ha ribadito (cfr. della bozza di relazione, pp. 2 e 3 dell'Annesso "B"), alla stregua delle schede informative e dei rapporti ivi enumerati, l'insussistenza di fattori correlabili, per intensità e durata, alla patologia diagnosticata con *"sufficienti criteri scientifici e medico-legali"*, precisando altresì che (i) il salire le scale per controllare soggetti sottoposti a misure cautelari non produce microtraumi sulla colonna vertebrale; (ii) che la stanchezza psico-fisica non è francamente causativa dell'infermità in argomento; (iii) che l'effettuazione di numerose ore di straordinario non è significativa agli effetti della dimostrazione del nesso di causalità; (iv) che è implausibile, sotto il profilo scientifico e medico-legale, l'argomentazione che vuole come *"ovvio"* il prodursi, in dipendenza del servizio espletato, di microtraumi a carico della colonna vertebrale per l'uso ripetitivo delle relative articolazioni;

- ha esaminato - come richiestogli dal Decidente con l'ordinanza

n. 57/2025, stimolata, a sua volta, dalle controdeduzioni rassegnate dalla ricorrente e dalla discussione orale della controversia – le attestazioni a firma dei dirigenti dd.rr. De Blasi e Spatola (all. 5 e 6 al ricorso), inferendo dalle stesse, nel complesso, la rappresentazione di una situazione di generico disagio lavorativo (anche sul versante della consumazione dei pasti) e di stanchezza psico-fisica, in ogni caso, neutre agli effetti della causazione o con-causazione dell’infermità, atteso che, per un verso, non si registrano movimentazioni di carichi o significative (per durata e/o intensità) esposizioni del rachide per vibrazioni meccaniche del servizio e, per altro, trattasi di elementi che non corrispondono ad alcun criterio medico-legale applicabile.

3.2. Così stando le cose, le conclusioni del CTU, come anticipato, meritano di essere integralmente recepite, anche perché:

- superano, con sufficiente ampiezza, tutte e ciascuna le obiezioni di natura medico-legale e quelle di ordine argomentativo rivolte dalla ricorrente all’operato peritale, anche considerando che alcuno specifico studio scientifico risulta evocato per contraddire quelli che il CTU pone a fondamento delle conclusioni;
- si pongono in linea con la giurisprudenza contabile, anche di questa Sezione (sent. 253/2024 cit., con richiami giurisprudenziali), in tema di “causa di servizio”. Con tale nozione, infatti, *“è ragionevole presumere che il legislatore si sia voluto riferire a circostanze di natura particolare che, in ragione della loro eccezionalità rispetto all’ordinario, abbiano effettivamente influito in modo significativo sull’insorgenza o*

sull'evoluzione dell'infermità. Tale interpretazione appare coerente sia con l'esigenza di delimitare in modo equilibrato la latitudine del concetto di "causa di servizio", la quale, diversamente opinando, sussisterebbe pressoché sempre, sia con l'esigenza di giustificare l'esborso di denaro pubblico solo a fronte di eventi che appaiano effettivamente meritevoli di un riconoscimento in sede amministrativa. (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, Sent., 08/02/2024, n. 1301)". Per quanto il servizio svolto dalla ricorrente sia stato impegnativo, osserva il Decidente, dalla disamina della documentazione in atti - al pari di quanto puntualizzato dal CML - non emerge lo svolgimento di incarichi che abbiano comportato disagi significativamente ulteriori rispetto a quelli comunemente richiesti al personale in argomento né alcuno specifico evento traumatico o intenso sforzo psicofisico, avvenuto prettamente in servizio e per motivi di servizio, a seguito del quale possa essere sorta la citata infermità. Deve perciò darsi seguito all'avviso esegetico secondo cui "lo svolgimento delle ordinarie mansioni d'istituto - si badi bene, in assenza di documentati, specifici e tangibili episodi occorsi in servizio, nella specie inesistenti - non possa assurgere a fattore determinante (anche solo in via concausale) dell'insorgenza della patologia invalidante: (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. n. 514/2018)".

4. La complessità dell'accertamento peritale compiuto, sulla cui base il ricorso si è dimostrato privo di fondamento, giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,

definitamente pronunciando:

- respinge il ricorso;

- compensa le spese.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **16.09.2025**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 4 ottobre 2025

Pubblicata il 6 ottobre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

